

Discutendo l'articolo 64, ho fatto una osservazione alla quale mi auguro vogliano associarsi Commissione e Governo.

Nell'articolo 64 è detto:

« Il presidente avverte l'elettore, che, se affermasse il falso, *verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.* »

Ora io non arrivo a comprendere come noi possiamo votare l'articolo 64, senza votare l'articolo 103 che commina le penalità...

Voci. C'è la legge generale.

Altobelli. Ma le penalità dell'articolo 103 si riferiscono *appunto* alle falsità contemplate dall'articolo 64; quindi, mi pare che la Camera, insieme all'articolo 64, dovrebbe votare anche l'articolo 103.

Brunialti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Brunialti, relatore. Comincio col rispondere all'ultima parte della osservazione dell'onorevole Altobelli. Egli dice: se qualcuno attesta falsamente la identità, come sarà punito dal momento che non si vota l'articolo 103? Ma vi è nella legge da noi proposta una disposizione dove si dichiara che il verbale e le liste annesse al verbale, con le relative firme, costituiscono atto pubblico. Or dunque, se taluno attesta il falso, commette un falso in atto pubblico, che è punito a termini del Codice penale.

A nome della Commissione, devo poi pregare vivamente la Camera di non accettare nè la proposta dell'onorevole Galli, nè quella messa innanzi dagli onorevoli Imbriani, Altobelli ed altri.

Prego la Camera di considerare come l'onorevole Galli, proponendo il mantenimento della disposizione della legge vigente, e gli onorevoli Imbriani, Altobelli ed altri, proponendo la firma dell'elettore, intendono a due misure estreme, mentre la proposta della Commissione è una specie di termine medio fra di esse.

La Commissione, esaminando la questione della firma da apporsi dall'elettore medesimo alla lista, ed avendola lungamente discussa, si è pronunciata unanimemente contro questo sistema, anche quando fosse accompagnato dalla presentazione del certificato; per le considerazioni già egregiamente svolte dal ministro Genala, e per l'altra considerazione che, anzi tutto, bisognerebbe stabilire che cosa sia la firma. Perchè ci sono parecchie firme che sono sgorbi illeggibili e che non proverebbero

in colui che li ha scritti, la capacità di leggere o scrivere.

In secondo luogo, quando un elettore si presenti e, apposta la firma, scomparisca senza aver provato la propria identità, egli può essere una persona assolutamente diversa da quella che è chiamata ad apporre la firma, senza che vi sia alcun mezzo per perseguire la falsità.

In conclusione, la Commissione è convinta che queste disposizioni introducano un miglioramento nella legge vigente, epperò prega vivamente gli onorevoli colleghi, di non insistere in emendamenti che muterebbero sostanzialmente le disposizioni della legge medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Dirò una sola parola al deputato Galli. Nella legge comunale e provinciale presentata dal ministro Crispi e che fu approvata anche, mi pare, dal deputato Galli, questo principio era stato affermato, e fu il Senato che lo respinse.

Ma siccome non intendo di recare ostacolo alla discussione, ritiro l'emendamento: (*Bene! Bravo!*) non perchè mi abbiano convinto le ragioni contrarie, ma per il desiderio grande che ho di vedere approvata la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Voci. Ai voti! ai voti!

Santini. Faccio rilevare che le considerazioni del relatore porterebbero alla conseguenza che, per il reato a cui si riferisce la disposizione che esaminiamo, bisognerebbe applicare la pena della reclusione. Ora sta in fatto, e l'onorevole Genala l'ha detto, che le pene attuali non sono applicate. Ed io vorrei che fossero applicate; e così desidererei che si votasse l'articolo 103, anche perchè ivi è consacrata la pena della interdizione dal diritto elettorale, che è la più adeguata.

In quanto al resto, io faccio osservare all'onorevole relatore la opportunità che ci sarebbe di ammettere con una chiara disposizione che anche l'elettore sconosciuto dai presenti potesse votare quando presentasse il suo certificato. Perchè altrimenti che cosa può avvenire? Coloro che compongono il seggio, mancando altri nella sala, o non conoscono di vista l'elettore che può essere stato assente molto tempo dal Comune in cui è iscritto, o anche per artificio possono